



## Ente di Sviluppo Agricolo

### DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 26 DEL 01/08/24

Oggetto: Procedimento di individuazione per il periodo Luglio/Dicembre 2024 delle somme destinate al pagamento degli emolumenti del personale esenti da procedure di esecuzione e di espropriazione forzata - dichiarazione di impignorabilità - Cap. di spesa 546401 del bilancio regionale.

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana n.90 del 2001 sulla applicabilità delle norme sull'impignorabilità dei fondi dei Consorzi pubblici, secondo cui le somme di denaro ed i crediti pecuniari esistenti nel patrimonio di un ente pubblico, territoriale e non, rientrano nel patrimonio indisponibile dell'ente a norma degli artt. 828 secondo comma e 830 primo comma del codice civile, quando da una disposizione di legge o da un provvedimento amministrativo abbiano ricevuto una univoca, precisa e concreta destinazione ad un servizio pubblico, cioè all'esercizio di una determinata attività rivolta direttamente o strumentalmente all'attuazione di una funzione istituzionale dell'ente, con l'erogazione della spesa per le strutture necessarie all'esercizio di quella attività;

ATTESO che coerentemente al quadro normativo già in "illo tempore" esistente, secondo il succitato parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana, il legislatore ha inteso estendere l'applicabilità della norma di cui all'art. 159 del Decreto Legislativo n.267/2000 (impignorabilità del patrimonio indispensabile di un ente) anche agli enti definiti di diritto pubblico non economici;

PRESO ATTO del parere n.8 del 2008 dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana che testualmente recita: *"ai sensi degli artt. 826 e 828 cod. civ. fanno parte del patrimonio indisponibile e non possono essere sottratti alla loro destinazione tutti i beni destinati ad un pubblico servizio. Fra tali beni rientrano pacificamente le somme di denaro. Con sentenza n. 138 del 1981 la Corte Costituzionale, confermando un innovativo orientamento della giurisdizione civile maturato in quegli anni, ha affermato come non sia sufficiente la semplice iscrizione di somme in bilancio a conferire alle stesse il carattere della destinazione ad un pubblico servizio e, quindi, quello della loro impignorabilità dovendo piuttosto aversi riguardo al concreto vincolo derivante da una norma di legge o da un provvedimento amministrativo che siano idonei ad imprimere loro un diretto collegamento. (cfr. Cass., sez. I, 16-11-2000, n. 14847; Cass., 10-07-1986, n. 4496). Il problema della "destinazione" concreta di somme al servizio pubblico attiene tuttavia alla loro pignorabilità da parte dei creditori dell'Amministrazione (cfr. Cass. n. 14847/2000 e n. 5823/1985). Diversamente, nella fattispecie, si tratta di sottoporre ad*

*esecuzione da parte del terzo quanto dovuto dall'Amministrazione a titolo di corrispettivo per il servizio ricevuto. In sostanza l'impignorabilità dei beni destinati dalla P.A. al pubblico servizio non va confusa con quella delle somme o dei crediti vantati dall'imprenditore come corrispettivo del servizio stesso. Queste ultime, pertanto, sono pignorabili dai creditori delle aziende di trasporto."*

CONSIDERATO pertanto che non risultano pignorabili le somme di denaro e i crediti che abbiano ricevuto per effetto di una norma di legge o tramite un provvedimento amministrativo una precisa e concreta destinazione ad un pubblico servizio, ossia a una determinata attività istituzionale dell'Ente rivolta - direttamente o strumentalmente - a quella finalità, in tal senso rientrando anche gli stanziamenti necessari al pagamento degli stipendi al personale che ha il precipuo compito di attuare il funzionamento istituzionale della P.A.;

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 05-01-1950, n. 180 non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto, corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti.

ATTESO che il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e la L.R. 13/012015 n.3 dettano disposizioni inderogabili in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio consolidato delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e che in particolare l'art.159 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267 stabilisce ai primi quattro commi:

1- Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa;

2- Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

- a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
- b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
- c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

3 - Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

4 - Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

PRESO ATTO altresì che la Corte Costituzionale con sentenza 18 giugno 2003, n. 211 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 159, commi 2, 3 e 4, nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso.

ATTESO che tale procedura sulla impignorabilità è stata già adottata con Decreto n.259 del 5/4/2016 del Ragioniere Generale della Regione Siciliana relativamente ad altro ente pubblico;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla quantificazione preventiva delle somme non soggette ad esecuzione forzata da destinare, per il periodo settembre/dicembre 2021, al pagamento degli emolumenti al personale e dei conseguenti oneri previdenziali;

ATTESO che in ogni caso vanno escluse da procedure esecutive le somme accreditate dalla Comunità Europea, dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione ex legge o provvedimento amministrativo;

**PROPONE**

Per quanto in premessa indicato :

in considerazione del finanziamento 2024 a favore dell'Ente previsto nel Bilancio della Regione Siciliana al capitolo 546401 "somme da versare all'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) per l'attuazione dei compiti istituzionali e per gli investimenti" di dichiarare, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 05-01-1950, n. 180, dell'art.159 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e della L.R. 13/012015 n.3, la somma di € 2.353.575,58 non soggetta ad esecuzione forzata per il periodo Luglio/Dicembre 2024, in quanto corrispondente al pagamento delle retribuzioni e dei relativi oneri di legge al personale dipendente, e fino alla concorrenza delle somme attribuite con appositi singoli Decreti e accreditate dalla Cassa regionale all'istituto di cassa e tesoreria dell'Ente sul correlativo sotto conto;

Di disporre che tutti gli altri pagamenti a titolo diverso da quelli vincolati dovranno essere eseguiti secondo l'ordine cronologico;

di notificare copia della presente delibera alla Cassa regionale e all'istituto di cassa e tesoreria dell'Ente.

**SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO**

**IL DIRIGENTE**

**(dott. Giuseppe Muscarella)**

Oggetto: Procedimento di individuazione per il periodo Luglio/Dicembre 2024 delle somme destinate al pagamento degli emolumenti del personale esenti da procedure di esecuzione e di espropriazione forzata - dichiarazione di impignorabilità - Cap. di spesa 546401 del bilancio regionale.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA**

- ☒ POSITIVO  
☐ NEGATIVO

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO  
**IL DIRIGENTE**  
(dott. Giuseppe Muscarella)



**PARERE DI REGOLARITA' TECNICO CONTABILE**

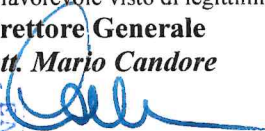
- ☒ POSITIVO  
☐ NEGATIVO

**IL DIRIGENTE**  
**SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**  
(dott. Giuseppe Muscarella)



ai sensi art. 20 co.3 L.R. 19/05  
si rende il favorevole visto di legittimità

**Direttore Generale**  
**dott. Mario Candore**



## **DELIBERAZIONE n. 26**

### **Commissario Straordinario**

**OGGETTO: Procedimento di individuazione per il periodo luglio/dicembre 2024 delle somme destinate al pagamento degli emolumenti del personale esenti da procedure di esecuzione e di espropriazione forzata - dichiarazione di impignorabilità - Cap. di spesa 546401 del bilancio regionale.-**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 1° del mese di agosto in Palermo

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

E' presente, in videoconferenza, il **Dott. Carlo Domenico Turriciano**, nelle funzioni di Commissario Straordinario dell'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.), con i poteri di Presidente e del Consiglio di Amministrazione;

Vista la nota Prot. 6662 dell'1.08.2024 assiste alla seduta, in sede, il Dirigente incaricato **Dr. Franco Greco**.

Partecipa alla seduta, in videoconferenza, per il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti il Componente **Dr. Vincenzo Marinello**. Sono assenti giustificati la **Dott.ssa Caterina Agate** - Presidente e il Componente **Dr. Eustachio Cilea** del Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti.

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n.108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, fg.75;

VISTA la L.R. n. 212 del 14/09/1979; VISTA la L. R. n. 22 del 28/03/1995; VISTA la L. R. n. 19 del 20/06/1997;

VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44; VISTA la L. R. n. 19 del 23/12/2005; VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170 /C.ad Acta del 19/06/2012 e reso esecutivo con nota prot. 38979 del 10/12/2012;

VISTA la Determina Commissariale n. 7 del 21 marzo 2023, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, conferisce al Dott. Mario Candore - Dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione regionale – l'incarico di Direttore Generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo. Procedure attuative ex art. 44 comma 4 della L. R. n. 17 del 28 dicembre 2004;

VISTA la Delibera n. 7 del 31 marzo 2023, che ratifica la determinazione commissariale sopra citata;

VISTO il D. A. n. 33/Gab. dell'8 luglio 2021, con il quale viene costituito il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti dell'Ente di Sviluppo Agricolo;

VISTA La Delibera di Giunta Regionale n. 13 del 05 gennaio 2023 con la quale la Giunta regionale di Governo ha deciso di revocare, ai sensi dell'art.3-ter della legge regionale 28 marzo 1995 n. 22 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo e di nominare il Dott. Carlo Domenico Turriciano, Funzionario dell'Amministrazione regionale, Commissario Straordinario dell'E.S.A., con i poteri di Presidente e del Consiglio di Amministrazione fino all'insediamento degli organi ordinari di amministrazione;

Visto il D.P. n. 05/Serv. 1°/S.G. del 10 gennaio 2023 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha nominato quale Commissario Straordinario dell'Ente di Sviluppo Agricolo il Dr. Carlo Domenico Turriciano;

VISTA la nota di convocazione Prot. n. 6512/C.S. del 25 luglio c.a. che convoca il Consiglio di Amministrazione per il giorno 1° agosto c.a. alle ore 9,30 con la quale si invita il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti a partecipare alla seduta del Consiglio di Amministrazione.



VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana n.90 del 2001 sulla applicabilità delle norme sull'impignorabilità dei fondi dei Consorzi pubblici, secondo cui le somme di denaro ed i crediti pecuniari esistenti nel patrimonio di un ente pubblico, territoriale e non, rientrano nel patrimonio indisponibile dell'ente a norma degli artt. 828 secondo comma e 830 primo comma del codice civile, quando da una disposizione di legge o da un provvedimento amministrativo abbiano ricevuto una univoca, precisa e concreta destinazione ad un servizio pubblico, cioè all'esercizio di una determinata attività rivolta direttamente o strumentalmente all'attuazione di una funzione istituzionale dell'ente, con l'erogazione della spesa per le strutture necessarie all'esercizio di quella attività;

ATTESO che coerentemente al quadro normativo già in "illo tempore" esistente, secondo il succitato parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana, il legislatore ha inteso estendere l'applicabilità della norma di cui all'art. 159 del Decreto Legislativo 267/2000 (impignorabilità del patrimonio indispensabile di un ente) anche agli enti definiti di diritto pubblico non economici;

PRESO ATTO del parere n.8 del 2008 dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana che testualmente recita: *"ai sensi degli artt. 826 e 828 cod. civ. fanno parte del patrimonio indisponibile e non possono essere sottratti alla loro destinazione tutti i beni destinati ad un pubblico servizio. Fra tali beni rientrano pacificamente le somme di denaro. Con sentenza n. 138 del 1981 la Corte Costituzionale, confermando un innovativo orientamento della giurisdizione civile maturato in quegli anni, ha affermato come non sia sufficiente la semplice iscrizione di somme in bilancio a conferire alle stesse il carattere della destinazione ad un pubblico servizio e, quindi, quello della loro impignorabilità dovendo piuttosto aversi riguardo al concreto vincolo derivante da una norma di legge o da un provvedimento amministrativo che siano idonei ad imprimere loro un diretto collegamento. (cfr. Cass., sez. I, 16-11-2000, n. 14847; Cass., 10-07-1986, n. 4496). Il problema della "destinazione" concreta di somme al servizio pubblico attiene tuttavia alla loro pignorabilità da parte dei creditori dell'Amministrazione (cfr. Cass. n. 14847/2000 e n. 5823/1985). Diversamente, nella fattispecie, si tratta di sottoporre ad esecuzione da parte del terzo quanto dovuto dall'Amministrazione a titolo di corrispettivo per il servizio ricevuto. In sostanza l'impignorabilità dei beni destinati dalla P.A. al pubblico servizio non va confusa con quella delle somme o dei crediti vantati dall'imprenditore come corrispettivo del servizio stesso. Queste ultime, pertanto, sono pignorabili dai creditori delle aziende di trasporto."*

CONSIDERATO pertanto che non risultano pignorabili le somme di denaro e i crediti che abbiano ricevuto per effetto di una norma di legge o tramite un provvedimento amministrativo una precisa e concreta destinazione ad un pubblico servizio, ossia a una determinata attività istituzionale dell'Ente rivolta - direttamente o strumentalmente - a quella finalità, in tal senso rientrando anche gli stanziamenti necessari al pagamento degli stipendi.

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 05-01-1950, n. 180 non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti.

ATTESO che il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e la L.R. 13/012015 n.3 dettano disposizioni inderogabili in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio consolidato delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e che in particolare l'art.159 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267 stabilisce ai primi quattro commi:



3- Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriери. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa;

4- Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

- a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
- b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
- c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

3 - Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

4 - Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriере.

PRESO ATTO altresì che la Corte Costituzionale con sentenza 18 giugno 2003, n. 211 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 159, commi 2, 3 e 4, nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al tesoriере dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso.

ATTESO che tale procedura sulla impignorabilità è stata adottata con Decreto n.259 del 5/4/2016 del Ragioniere Generale della Regione Siciliana relativamente ad altro ente pubblico;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla quantificazione preventiva delle somme non soggette ad esecuzione forzata da destinare al pagamento degli emolumenti al personale e dei conseguenti oneri previdenziali, del pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel quadrimestre in corso, per espletamento dei servizi locali indispensabili;

ATTESO che in ogni caso vanno escluse da procedure esecutive le somme accreditate dalla Comunità Europea, dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione ex legge o provvedimento amministrativo;

VISTA e condivisa la proposta del Responsabile del procedimento;

VISTO il parere di regolarità Tecnica Amministrativa;

VISTO il parere di regolarità Tecnica Contabile;

ATTESO che è stato apposto in calce alla presente il favorevole visto di legittimità del Direttore Generale ai sensi dell'art.20, comma 3 della L.R. 19/2005;

RITENUTA la propria competenza in merito

**DELIBERA**

Per quanto in premessa indicato che si intende integralmente riportato:

in considerazione del finanziamento 2024 a favore dell'Ente previsto nel Bilancio della Regione Siciliana al capitolo 546401 "somme da versare all'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) per l'attuazione dei compiti istituzionali e per gli investimenti" di dichiarare, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 05-01-1950, n. 180, dell'art.159 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e della L.R. 13/012015 n.3, la somma di € 2.353.575,58 non soggetta ad esecuzione forzata per il periodo Luglio/Dicembre 2024, in quanto corrispondente al pagamento delle retribuzioni e dei relativi oneri di legge al personale dipendente, e fino alla concorrenza delle somme attribuite con appositi singoli Decreti e accreditate dalla Cassa regionale all'istituto di cassa e tesoreria dell'Ente sul correlativo sotto conto;

Di disporre che tutti gli altri pagamenti a titolo diverso da quelli vincolati dovranno essere eseguiti secondo l'ordine cronologico;

di disporre che tutti gli altri pagamenti a titolo diverso da quelli vincolati dovranno essere eseguiti secondo l'ordine cronologico;

di notificare copia della presente delibera alla Cassa regionale e all'istituto di cassa e tesoreria dell'Ente.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 20 della L.R. 19/2005.



**Il Commissario Straordinario  
dott. Carlo Domenico Turriciano**